



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.42499/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI, III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale".
Reg. Gen.n.140**

Ad iniziativa del Consigliere Angela Cortese.
Depositata il 20 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

III e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

14 GEN. 2011

IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea*

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Promozione e sostegno dell’editoria libraria regionale”

Ad iniziativa del Consigliere Angela Cortese

(Registro Generale numero 140)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La produzione editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da una forte ed articolata ricchezza progettuale, da una diffusa presenza in tutte le province campane di imprese editoriali di media e piccola dimensione e da una cospicua pubblicazione annuale di volumi e collane. Il compatto costituisce un patrimonio di notevole rilievo storico, sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello della qualità della produzione annuale libraria.

Le imprese editoriali attive sul territorio sono circa novanta; molte hanno una solida e riconosciuta tradizione storico-culturale apprezzata non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. La partecipazione negli ultimi anni della Regione Campania a Saloni editoriali nazionali ed esteri ha contribuito, infatti, a far conoscere molti editori campani oltre confine.

La produzione editoriale delle case editrici campane è articolata in più ambiti di interessi e materie: saggistica, prosa, storia, arte, tradizioni storico-culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali ed ambientali, turismo, architettura e sociologia sono i principali, ma non unici, "segmenti" nei quali l'attività editoriale campana è maggiormente impegnata.

La presente proposta di disegno di legge persegue l'obiettivo di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e in parte della filiera collegata, sia per offrire uno sbocco professionale a una larga fascia di giovani, sia per fornire un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini campani e del nostro Paese.

Le strategie principali della legge sono indirizzate a promuovere e sostenere il libro nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale campana, la partecipazione degli editori ai principali appuntamenti editoriali nazionali ed internazionali, anche insieme con la Regione Campania, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura e momenti di aggregazione culturale, particolarmente nei Comuni di minore dimensione demografica.

La legge presenta interessanti spunti innovativi rispetto alla normativa regionale in vigore (L.R. 30 del 27/04/1990), oramai inadeguata alle esigenze professionali degli editori: è di rilievo l'istituzione di un Centro di Documentazione Regionale sull'attività editoriale e multimediale, la realizzazione di uno Sportello informativo sulle attività del settore, l'istituzione del Registro delle imprese editoriali campane, la realizzazione di un Portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione editoriale regionale.

Vanno segnalate, poi, le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania, l'aumento dei premi da assegnare annualmente agli editori che si siano particolarmente distinti in più "sezioni" operative, l'attenzione al mondo della scuola con la premiazione del miglior progetto di lettura realizzato da Istituti scolastici su libri pubblicati da editori campani, l'attività di lettura, gli incontri tra studenti, scrittori ed editori, le letture animate da tenersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione, il disagio e l'esclusione sociale.

Si illustrano di seguito, sinteticamente, i contenuti delle singole disposizioni in cui si articola il disegno di legge.

L'articolo 1, nel riconoscere la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee e la crescita sociale dei cittadini, delinea i principi generali cui si ispira la legge e i fondamentali interventi che la Regione intende attuare con la normativa.

L'articolo 2 delinea il rapporto tra i contributi previsti nella legge e la disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

L'articolo 3 delinea le attività degli editori singoli o associati per le quali la Regione concede contributi.

L'articolo 4 individua le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli editori campani.

L'articolo 5 prevede la misura massima dei contributi concedibili per ogni singola attività degli editori.

L'articolo 6 disciplina particolari misure di sostegno alle imprese editoriali.

L'articolo 7 individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali, che sono gli editori singoli o associati in possesso di particolari requisiti.

L'articolo 8 delinea le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.

L'articolo 9 istituisce e distingue i premi assegnabili annualmente in favore delle imprese editoriali campane.

L'articolo 10 disciplina la composizione della giuria che esprime un parere insindacabile sull'assegnazione dei premi regionali.

L'articolo 11 delinea i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione ai premi per le imprese editoriali.

L'articolo 12 individua una serie di attività promozionali in favore del libro e della lettura e, segnatamente, prevede la Settimana della lettura.

L'articolo 13 individua ulteriori iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, tra le quali la partecipazione a fiere e mostre del libro e del prodotto multimediale.

L'articolo 14 istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per l'attività di editoria libraria.

L'articolo 15 istituisce presso l'Assessorato regionale competente il Centro di Documentazione dell'editoria campana, disciplinandone funzioni, composizione e nomina.

L'articolo 16 istituisce lo Sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.

L'articolo 17 prevede l'articolazione delle diverse linee di finanziamento a valere sui fondi appostati in bilancio per le attività dell'editoria libraria.

L'articolo 1,8 prevede la dotazione per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge.

L'articolo 19 prevede disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 20 prevede l'espressa abrogazione della L.R. 27/04/1990 n. 30 incompatibile con il disegno di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Per quantificare la spesa occorrente e consentire alla normativa di raggiungere i suoi obiettivi, si è proceduto ad un'analisi del fabbisogno finanziario segnalato dagli editori campani con proprie proposte richieste loro dalla Regione nella fase preliminare dell'attività di elaborazione del testo di legge. Si è poi tenuto conto, alla luce della normativa vigente (L.R. 30/1990), dei costi delle nuove iniziative e degli interventi previsti nel testo del disegno di legge. Occorre precisare che alcuni interventi sono già finanziati con la normativa vigente (L.R. n. 30/1990) in misura modesta, ma è necessario un incremento delle risorse; altri, invece, non sono mai stati previsti da disposizioni legislative e pertanto sono da finanziare *ex novo*. Di conseguenza, le risorse stimate, per venire incontro al fabbisogno del comparto dell'editoria, devono essere per l'anno 2011 di almeno 2.400.000,00 di euro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Agli oneri della legge, così quantificati si farà fronte, per l'anno 2011 con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'U P B 7.29.65 - cap 1030 per € 1 000 000,00 (di natura corrente) e con l'U P B 7.29.224 del cap.1040 per € 1 000 000,00 (di natura investimenti)
Per gli esercizi finanziari successivi al 2011 si provvederà con le leggi di previsione di Bilancio Regionale annuale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, nonché dei principi sanciti nella convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la regione, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua i seguenti interventi:
 - a) erogazione di contributi;
 - b) incentivazione alla diffusione del libro, attraverso il sistema delle piccole librerie quale componente essenziale del patrimonio culturale, strumento di diffusione della conoscenza e punto di coesione sociale, al fine di valorizzare le aree periferiche che presentano caratteristiche di degrado urbano e sociale.
 - c) istituzione del centro di documentazione sull'attività editoriale e multimediale;
 - d) realizzazione di uno sportello informativo sulle attività del settore;
 - e) istituzione del registro delle imprese editoriali campane;
 - f) realizzazione di un portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione degli editori regionali;
 - g) acquisto annuale delle novità editoriali;
 - h) istituzione di premi per favorire e promuovere i progetti delle imprese campane operanti nel settore editoriale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Contributi e sostegno alle attività)

1. I contributi previsti nella presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Contributi a favore delle imprese editoriali librerie campane)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ad editori campani singoli o associati per le seguenti attività:
 - a) realizzazione del prodotto finito;
 - b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;
 - c) attività di promozione tramite la rete libraria, la stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, l'acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione di carattere locale, regionale o nazionale e l'attività di ufficio stampa;
 - d) attività di promozione tramite il sistema delle piccole librerie, dove per piccola libreria si intende un'impresa commerciale specializzata nella vendita di prodotti editoriali a stampa ed audiovisivi nonché di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, il cui fatturato annuo deriva per almeno il cinquanta per cento dalla vendita di prodotti editoriali immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le pubblicazioni periodiche, e per almeno i due terzi dalla vendita di libri nuovi;
 - e) attività di commercializzazione attraverso la distribuzione su scala regionale e nazionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.4

(Modalità e tempi di presentazione delle istanze)

1. Le domande per la concessione dei contributi per le attività di cui all'articolo 3 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 7.
2. La domanda di cui al comma 1 è integrata, a seconda dell'attività per cui viene fatta la richiesta, da una relazione che indichi:
 - a) l'assetto societario e proprietario;
 - b) il piano degli investimenti che si intendono effettuare;
 - c) il piano finanziario;
 - d) gli obiettivi promozionali e industriali che si intendono realizzare.
3. L'assegnazione del contributo è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'ufficio competente entro il 28 febbraio successivo.
4. Il contributo è erogato, con decreto dirigenziale, in due soluzioni: il cinquanta per cento entro novanta giorni a decorrere dal 28 febbraio ed il restante cinquanta per cento su presentazione di idonea documentazione contabile e di una relazione che attesti la realizzazione degli obiettivi indicati nella domanda di concessione del contributo.
5. La richiesta del saldo deve essere inoltrata all'ufficio competente entro e non oltre il 31 ottobre, e previa verifica istruttoria, è erogato entro il 31 dicembre.
6. Il contributo è revocato o ridotto con decreto dirigenziale dell'ufficio competente, qualora:
 - a) l'iniziativa non sia stata realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;
 - b) vengano accertate irregolarità nella documentazione contabile;
 - c) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche rilevanti che ne stravolgano gli intenti originari;
 - d) l'impresa venga cancellata dal registro degli editori di cui all'articolo 14.
7. I contributi concessi per le iniziative finanziate con la presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.5
(Misura dei contributi)

1. La misura massima dei contributi concedibili è di euro dodicimila per ogni singola attività.
2. Per ciascuna attività il contributo non può essere comunque superiore al cinquanta per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
3. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende collegate ad un unico soggetto proprietario, in modo diretto o indiretto, il contributo non può essere comunque superiore al quaranta per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
4. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende riunite in consorzio o associazioni temporanee di impresa, il contributo non può essere comunque superiore al sessanta per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
5. Per promuovere e favorire l'apertura di librerie, sono previste le seguenti agevolazioni a carico della regione Campania, fino a concorrenza delle risorse stanziare:
 - a) contributi a fondo perduto per le spese di progettazione, per studi di fattibilità economico finanziaria, per acquisto di impianti e attrezzature, compresa l'attivazione di reti telematiche, fino al limite massimo del cinquanta per cento delle stesse, e comunque per un importo non superiore ad euro ventimila;
 - b) contributi in conto gestione, per la durata di un triennio, per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate fino al venticinque per cento per il primo anno a regime, il quindici per cento per il secondo anno di attività e il dieci per cento per il terzo anno nei limiti massimi rispettivamente di euro ottomila, euro cinquemila ed euro tremila.
L'anno a regime è il primo esercizio successivo all'anno nel quale si è concluso l'investimento.
6. La Regione può disporre controlli e ispezioni per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
7. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, le imprese che si trovano in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare e le imprese che, costituite in forma di società di capitali, abbiano registrato nell'ultimo esercizio perdite eccedenti un terzo del capitale sociale e non abbiano integrato tale perdita entro i limiti di legge.
8. La regione Campania individua con apposito bando le aree periferiche destinatarie dei contributi, le modalità e i criteri di erogazione delle agevolazioni previste, le spese ritenute ammissibili, i termini di presentazione delle domande di accesso e dei relativi progetti, i criteri di valutazione dei progetti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.6

(Sostegno alle imprese editoriali)

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese editoriali e di promuoverne la competitività, eroga contributi finanziari in conto interessi per ridurre il tasso annuale netto (TAN) bancario sino alla misura del tasso ufficiale di sconto (TUS) medio, calcolato sui riferimenti dell'anno precedente.
2. Il contributo va richiesto con apposita domanda, integrata da idonea documentazione bancaria, da cui si evinca il TAN applicato, la misura del fido concesso e l'importo degli interessi debitori pagati nell'anno solare precedente la richiesta. La misura del contributo non può superare gli ottomila euro per ciascuna impresa editoriale e non può essere richiesto per fidi superiori ad euro cinquantamila.
3. Il contributo si può estendere a operazioni di leasing per l'acquisto di macchinari tecnologie per importi non superiori a euro centocinquantamila. In questi casi la misura del contributo non può superare i quindicimila euro.
4. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 ottobre.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 gli editori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) iscrizione alla Camera di commercio da almeno tre anni;
 - c) oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la successiva commercializzazione di prodotti editoriali;
 - d) produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evinca un programma ed una linea editoriale;
 - e) iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 14.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.8

(Misure di sostegno a favore delle librerie)

1. La Regione promuove l'attività editoriale campana anche con interventi in favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania ed in favore delle imprese esistenti o di nuova costituzione che intendano aprire piccole librerie nelle aree periferiche, individuate con apposito bando dalla regione Campania, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
2. Tali interventi consistono in un contributo massimo di cinquemila euro e comunque non superiore al trenta per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per:
 - a) spese di stand, di materiale promozionale e di organizzazione di eventi per la partecipazione a fiere e mostre in Italia ed all'estero dove si espongono libri editi dagli editori campani;
 - b) spese per la presentazione di libri editi dagli editori campani.
3. Per accedere al contributo le librerie devono documentare un fatturato non inferiore al sei per cento ed un volume di carico di almeno il dieci per cento del totale dell'anno di riferimento relativi a titoli di editori campani. Sono esclusi da questi computi i titoli fuori catalogo e quelli in adozione scolastica e universitaria.
4. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 ottobre.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9
(Premi)

1. La Regione istituisce i seguenti premi annuali in favore delle imprese editoriali campane:
 - a) premio per il miglior progetto editoriale;
 - b) premio per il miglior saggio sul Mezzogiorno;
 - c) premio per la migliore pubblicazione nell'ambito dell'editoria per ragazzi con particolare attenzione ai temi dell'inclusione sociale;
 - d) premio per la migliore opera prima;
 - e) premio per la migliore traduzione in italiano o dall'italiano in altre lingue;
 - f) premio per il miglior progetto grafico;
 - g) premio per la migliore pubblicazione di un'opera di genere narrativo;
 - h) premio per la migliore pubblicazione di un'opera di genere saggistico;
 - i) premio per il miglior prodotto editoriale multimediale
 - l) premio per la migliore opera di contenuto artistico e paesaggistico finalizzata alla salvaguardia e promozione del patrimonio della Campania;
 - m) premio per la migliore opera in versi.
2. Le risorse finanziarie assegnate per i premi sono destinate all'acquisto di copie dei testi premiati. La Regione si riserva ogni ulteriore iniziativa diretta a dare rilievo ai premi previsti dal presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.10
(Giuria)

1. Per l'assegnazione dei premi previsti dalla presente legge, la Regione si avvale del parere insindacabile di una giuria, di cui fanno parte, oltre al dirigente della struttura regionale competente, sette esperti della materia designati:
 - a) uno su indicazione dell'assessore regionale competente, con funzione di presidente;
 - b) due su indicazione delle associazioni rappresentative degli editori;
 - c) uno su indicazione delle associazioni rappresentative dei librai;
 - d) due su indicazione dell'ordine dei giornalisti;
 - e) un dirigente del ministero dei beni culturali, divisione libraria.
2. La giuria è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica due anni.
3. Gli editori componenti la giuria, se candidati ai premi, devono astenersi dal voto.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

(Requisiti richiesti e modalità di partecipazione ai premi)

1. Per l' ammissione alle diverse categorie di premi le imprese editoriali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) iscrizione alla camera di commercio, da almeno un anno;
 - c) oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la commercializzazione di prodotti editoriali;
 - d) produzione editoriale di almeno dieci titoli in commercio ed un catalogo strutturato in collane.
- 2) Per concorrere all'assegnazione dei premi le imprese interessate devono presentare apposita domanda, corredata di una copia dell'opera in concorso, entro i termini stabiliti da apposito bando.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.12

(Attività promozionali e settimana della lettura)

1. La regione Campania incoraggia e finanzia le attività promozionali del libro e della lettura proposte dagli editori campani, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni culturali e librerie aventi sede legale nella regione, nonché attività di lettura, incontri tra studenti, scrittori ed editori, letture animate da svolgersi, nelle università, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione e il disagio.
2. Al fine di istituzionalizzare tali attività la Regione promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, comprese le librerie aventi sede legale e operativa nella regione, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura, momenti di aggregazione culturale, con particolare attenzione ai comuni di minore dimensione demografica.
3. La Regione si impegna annualmente all'acquisto di pubblicazioni prodotte da editori regionali, da destinare a biblioteche, scuole, enti e istituzioni di rilevante interesse culturale e sociale, sentito il centro di documentazione dell'editoria campana, di seguito denominato CEDEC, di cui all'articolo 15.
4. La Regione premia annualmente, in ciascuna provincia, il miglior progetto di lettura, realizzato da istituti scolastici, avente ad oggetto libri pubblicati da case editrici campane. L'assegnazione dei premi è disposta dall'ufficio regionale competente, sentito il CEDEC.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.13

(Partecipazione a Fiere e Mostre del libro e del prodotto multimediale)

1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Nell'ambito delle iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, la Regione assegna contributi a favore degli editori campani che partecipano a fiere e mostre, anche itineranti, del libro e del prodotto multimediale e per la partecipazione promozionale di editori, singoli o associati, a fiere e mostre regionali, nazionali ed internazionali del libro. Non dà diritto a contributi la partecipazione in qualità di ospiti presso gli stand istituzionali di cui al comma 1, né l'organizzazione di manifestazioni o eventi nello stesso ambito.
3. Gli assessorati della giunta regionale che partecipano o organizzano la presenza istituzionale in fiere e mostre anche realizzate da altri soggetti in Italia ed all'estero sono tenuti a darne notizia agli editori iscritti nel registro di cui all'articolo 14. Gli editori, nel rispetto e nell'ambito del tema della manifestazione, possono presentare le proprie recenti pubblicazioni. Per tale partecipazione non sono ammesse forme ulteriori di contributo regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.14
(Registro degli editori)

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di editoria libraria.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i soggetti devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 7, lettere a), b), c) e d).
3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dall'ufficio regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quanto stabilito negli articoli 9 e 11.
4. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione al registro e i criteri per la sua tenuta.
5. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.15

(Istituzione e attività del Centro di Documentazione dell'Editoria campana)

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente, il centro di documentazione dell'editoria campana, CEDEC.
2. Il CEDEC svolge funzioni consultive in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro e della lettura, ed in particolare:
 - a) esprime pareri sulla programmazione regionale e negli altri casi previsti dalla presente legge;
 - b) predispose una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi erogati ai sensi della presente legge;
 - c) collabora con istituzioni ed organismi culturali, università, istituti di ricerca, associazioni ed imprese;
 - d) supporta l'assessorato competente nella realizzazione e gestione di un portale web contenente i libri pubblicati in Campania.
3. Il CEDEC è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, ed è composto da :
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) tre editori scelti tra i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 14 designati dall'associazione degli editori campani;
 - c) due esperti nella materia designati rispettivamente uno dall'assessore regionale competente e uno dalla commissione consiliare competente per materia.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente.
5. I componenti del CEDEC durano in carica tre anni e sono rinnovabili.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.16

(Sportello informativo di supporto all'editoria campana)

1. A cura dell'assessorato regionale competente è istituito uno sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni, nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.
2. Al fine di facilitare la comunicazione ed il confronto tematico tra gli editori è attivato un forum riservato alle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 14.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17
(Pianificazione delle risorse)

1. Il Piano finanziario prevede i seguenti sostegni annuali:
 - a) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): è assegnato il 21 per cento delle risorse disponibili;
 - b) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b): è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - c) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c): è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - d) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d): è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - e) alle imprese editoriali di cui all'articolo 6: è assegnato il 7 per cento delle risorse disponibili;
 - f) alle librerie della regione di cui all'articolo 8 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - g) ai premi di cui all'articolo 9 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - h) alle attività promozionali e alla settimana della lettura di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 è assegnato il 13 per cento delle risorse disponibili;
 - i) per l'acquisto di pubblicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, è assegnato il 12 per cento delle risorse disponibili;
 - l) alla partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 1: è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - m) alla partecipazione degli editori campani a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 2 è assegnato il 16 per cento delle risorse disponibili;
 - n) alle attività di cui agli articoli 14, 15 e 16 è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili.
2. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze delle imprese editoriali campane, la giunta regionale è autorizzata, previa verifica dell'impatto della presente normativa, sentito il CEDEC, ad adottare un regolamento recante modifiche alle disposizioni di cui al comma 1. Dalla data di emanazione del regolamento è disposta l'abrogazione del comma 1.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.18
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 2.400.000,00 si farà fronte, per l'anno 2011, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'U.P.B. 7.29.65 - Capitolo 1030 per € 1.000.000,00 e con l'U.P.B. 7.29.224 del capitolo 1040 per € 1.000.000,00.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2011 si provvede con le leggi di previsione di bilancio regionale annuale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 19
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, previa espressa rinuncia ai benefici riconosciuti dalla previgente normativa e limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 20
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 30 è abrogata.